

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 3506-B**

*Errata corrige*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

*(V. Stampato n. 3506)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1998*

*(V. Stampato Camera n. 5403)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 20 gennaio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1999*

---

**Delegificazione e codificazione di norme concernenti  
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998**

---

*Nel frontespizio, il titolo del disegno di legge si intenda sostituito dal seguente: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998».*

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998**

## Art. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

## Art. 2.

*(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del pro-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998**

## Art. 1.

*(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. *Identico.*

## Art. 2.

*(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

».